



**Repubblica italiana**

**La Corte dei conti**

**Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo**

composta dai Magistrati:

Marco VILLANI	Presidente f.f.
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 6 luglio 2020 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

visto in particolare, l'art.243-bis del Tuel, recante "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale", introdotto dall'art.3, comma 1 lett. r), del D.L. del 10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni con legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto l'art. 243-quater del TUEL, riguardante "Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione", introdotto dall'art.3, comma 1 lett. r) del predetto D.L. n.174 del 2012, convertito con Legge n. 213 del 2012, che, nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevede l'adozione di Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, ai fini dell'istruttoria e dell'esame del piano di riequilibrio da parte della Commissione per la stabilità degli enti locali istituita ai sensi dell'art.155 del TUEL;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

viste la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte n.16/SEZAUT/2012/INPR, avente ad oggetto "Approvazione delle Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art.243-quater, TUEL commi 1-3)"; la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte n. 11/SEZAUT/2013/INPR, recante ulteriori "Linee di indirizzo in merito a questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt.243bis-243quinquies del TUEL"; la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte n.14/SEZAUT/2013/INPR, recante "questioni di massima su taluni aspetti applicativi della disciplina concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt.243-bis e seguenti TUEL"; la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte n.22/SEZAUT/2013/INPR, recante "questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt.243-bis 243-quinquies del Tuel come introdotti dall'art.3, comma 1 lett. r) del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n.213"; la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte n.5/SEZAUT/2018/INPR, recante "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, tuel)";

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente del 15 maggio 2019, n. 6;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 79/2020/PRSP relativa alle relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di Scanno (AQ) - abitanti 1.781 - ed il relativo materiale istruttorio acquisito in contraddittorio con l'Amministrazione comunale;

preso atto che con ricorso del 10 giugno 2020 è stata impugnata - ai sensi degli artt. 11, co. 6, e 123 ss. c.g.c. - la richiamata deliberazione di questa Sezione n. 79/2020/PRSP dinnanzi alle SS.RR. in speciale composizione di questa Corte, "affinché sia ivi decisa la domanda di annullamento e riforma della Deliberazione impugnata proposta dai ricorrenti e/o comunque di accertamento dell'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 TUEL erroneamente rilevate";

considerato che la predetta impugnazione non sospende, nelle more della definizione del relativo giudizio, l'efficacia della deliberazione impugnata di questa Sezione;

viste le note del Sindaco del Comune di Scanno del 9 giugno 2020 e del 30 giugno 2020, in cui vengono forniti aggiornamenti inerenti al contenzioso amministrativo relativo alla deliberazione del Consiglio Comunale di Scanno n. 34 in data 6 dicembre 2019, avente ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del Comune di Scanno;

vista l'ordinanza del 12 giugno 2020, n. 26/2020, successivamente integrata con ordinanza n. 29/2020 del 1° luglio 2020, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Primo Referendario Giovanni GUIDA;

### **FATTO E DIRITTO**

1. Preliminarmente, va evidenziato come l'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di dissesto rientri nelle "materie di contabilità pubblica" che l'art. 103, co. 2 Cost. e l'art. 1, co. 1 del D. Lgs. 174/2016 (Codice di giustizia contabile, dinnanzi c.g.c.) attribuiscono direttamente, senza necessità di *interpositio legislatoris*, alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. Più nello specifico, l'art. 11, co. 6 lett. e) del c.g.c. attribuisce alla giurisdizione delle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti l'impugnazione delle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo. Tale norma consente di impugnare le delibere con cui le Sezioni regionali di controllo accertano, nell'ambito della c.d. procedura di dissesto-guidato di cui all'art. 6, co. 2 del D. Lgs. 149/2011, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di dissesto.

1.1. Sul piano sistematico, è stato, al riguardo, già messo in luce dalle Sezioni Riunite in speciale composizione di questa Corte, di recente (sentenza n. 4/2020/EL), che *«l'accertamento di illegittimità/irregolarità della Sezione non riguarda un atto, ma lo stato del bilancio (recte dei suoi equilibri) ad una determinata data e poiché il bilancio è un ciclo, che si articola nella continuità delle scritture, dei rendiconti e dei loro effetti sulla programmazione, si può affermare che ... nel procedimento di controllo di legittimità-irregolarità delle Sezioni regionali, oggetto del giudizio è sempre il "bene pubblico" bilancio (cfr. Corte Cost., sentenze n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017, nonché Consiglio di Stato, sez. IV, sentenze 2200 e 2201/2018) e la sua conformità al diritto ed in particolare alla clausola generale di equilibrio (cfr. Corte cost. sent. n. 192/2012)»*.

Più nello specifico, altra Sezione di questa Corte ha avuto modo di precisare che *«i controlli di legittimità - regolarità, di cui quello odierno ne costituisce una tipologia specifica, generano pronunce "dicotomiche" (C. cost. sentenze nn. 60/2013 e 40/2014), integrate in un sistema "giustiziale" che conferisce loro proprietà decisorie formali e sostanziali che possono consolidarsi nella "definitività" (C. cost. sentenza n. 18/2019), ossia nella*

*immodificabilità della decisione stessa, salvo l'intervento degli organi appartenenti allo stesso plesso giudiziario e alle condizioni previste dalla legge (in questo senso, cfr. altresì Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 7/2018/EL e n. n. 64/2015/EL). Tale organo è costituito, nel caso di specie, dalle Sezioni riunite in speciale composizione, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. e) del Codice della giustizia contabile. Il "Giudice del Controllo", invero, esercita gli stessi poteri delle Sezioni Riunite in Speciale Composizione, con cui condivide la cognizione sullo stesso oggetto (il bilancio, cfr. SS.RR. n. 23/2019/EL), con forme diverse: la prima "giustiziale"; la seconda a contraddittorio pieno, integrata dalla presenza del Pubblico ministero e dalle forme del processo che garantiscono il pieno sviluppo e rappresentazione degli interessi. ... la giurisdizione della Corte dei conti, quando verte sul bilancio, è una cognizione non solo esclusiva, ma anche piena, per situazioni soggettive, interessi e collegati poteri esercitabili. Nel sistema di tutela elaborato a valle della L. cost. n. 1/2012, la Corte dei conti conosce del bilancio in un sistema "giustiziale" integrato (C. cost. sentenza n. 18/2012): in sede di controllo con forme "cautelari" (necessarie alla speditezza dei tempi decisori ed imposte dalle esigenze del bene pubblico bilancio, C. cost. sentenza n. 184/2016), davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione con forme processuali piene, in "unico grado" (con cognizione piena, rappresentazione di tutte le parti ed interessi con la presenza del P.M. contabile e la difesa tecnica). Entrambi i "giudizi" sono infatti espressione delle medesima "iuris dictio" sul bilancio, che costituisce il nucleo centrale della "materia di contabilità pubblica", perciò stesso rientrante nella cognizione piena ed esclusiva del giudice speciale contabile (artt. 100 comma 2 Cost. e 103, comma 2 Cost.)"» (Sez. reg. controllo Campania n. 11/2020/PRSP).*

2. In punto di fatto giova ricordare come, a seguito di significative criticità, che hanno caratterizzato la gestione finanziaria del Comune di Scanno e per una cui ricostruzione può rinviarsi alla deliberazione di questa Sezione n. 79/2020/PRSP, il Comune con la deliberazione del consiglio comunale del 30 agosto 2019 n. 26, ha approvato il rendiconto 2018 e successivamente con deliberazione n. 27 di pari data ha approvato la procedura per il ripiano del disavanzo di amministrazione, attraverso ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Giova, incidentalmente, evidenziare che quest'ultima deliberazione consiliare non risulta essere stata gravata, essendo, conseguente, divenuto inoppugnabile l'accertamento ivi compiuto delle cause di grave squilibrio della gestione finanziaria dell'Ente. Con successiva deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 6 dicembre 2019, il Comune ha deliberato di dichiarare lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 TUEL, ritenendo di non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.

2.1. Il Comune ha successivamente comunicato che:

- con sentenza n. 135 del 22 aprile 2020 il Tar Abruzzo ha annullato la predetta deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 6 dicembre 2019;

- avverso tale decisione, il Comune ha proposto appello al Consiglio di Stato, che, con Decreto monocratico n. 3066 del 1 giugno 2020 del Presidente della V Sezione, ha sospeso in via interinale l'efficacia della sentenza di primo grado fino alla definizione collegiale dell'incidente cautelare fissata per il 25 giugno 2020;
- il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 4270 del 26 giugno 2020, ha poi accolto l'istanza cautelare presentata dall'appellante, ritenendo che le esigenze di quest'ultimo "siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, Cod. proc. amm., impregiudicata ogni ulteriore valutazione"; per l'effetto, è stata fissata l'udienza pubblica di discussione del 19 novembre 2020.

3. A fronte del predetto esito della fase cautelare del giudizio amministrativo, dunque, appare, seppur interinalmente almeno fino alla decisione del merito dell'appello, priva di effetti la deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 6 dicembre 2019, accertativa dello stato di dissesto finanziario. Ciò ha determinato, allo stato, il venir meno della situazione di incertezza sull'efficacia della predetta deliberazione di dissesto, che, come ricordato nella richiamata deliberazione di questa Sezione n. 79/2020/PRSP, si è ritenuta consentire un differimento dell'avvio della procedura di "dissesto guidato", di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, "onde evitare che nelle more della definizione del contenzioso amministrativo si dia avvio ad una procedura volta alla riedizione di un atto già adottato, dal contenuto necessitato, e la cui legittimità risulta allo stato *sub iudice*". Il procrastinarsi del giudizio amministrativo ha fatto, in altre parole, venir meno le esigenze di speditezza processuale e di economicità e concentrazione degli atti, che avevano indotto questa Sezione a non procedere all'immediato e necessitato avvio della procedura di dissesto guidato.

3.1. La Corte costituzionale ha, infatti, icasticamente evidenziato che «*tenuto conto dell'accentuata mutevolezza del "tempo finanziario" che determina continue sopravvenienze di natura fattuale e normativa, è proprio il rispetto del principio dell'equilibrio dinamico ad assicurare la bilanciata congiunzione tra il principio di legalità costituzionale dei conti e l'esigenza di un graduale risanamento del deficit, coerente con l'esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l'intero periodo di risanamento*» (sentenza n. 4/2020). Con gli immediati precipitati, da un lato, che di fronte all'impossibilità di risanare strutturalmente l'ente in disavanzo deve farsi ricorso a quelli strumenti che consentono di «porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose "eredità"» (sentenza n. 18/2019); dall'altro lato, che è necessaria la «tempestiva attivazione» dei controlli di legittimità-regolarità sui bilanci di natura preventiva, finalizzati a evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio (sentenza n. 115/2020). Le Sezioni Riunite in speciale composizione di questa Corte hanno avuto, altresì,

modo di evidenziare che *«l'accertamento di illegittimità/irregolarità della Sezione non riguarda un atto, ma lo stato del bilancio (recte dei suoi equilibri) ad una determinata data e poiché il bilancio è un ciclo, che si articola nella continuità delle scritture, dei rendiconti e dei loro effetti sulla programmazione, si può affermare che ... nel procedimento di controllo di legittimità-regolarità delle Sezioni regionali, oggetto del giudizio è sempre il "bene pubblico" bilancio (cfr. Corte Cost., sentenze n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017, nonché Consiglio di Stato, sez. IV, sentenze 2200 e 2201/2018) e la sua conformità al diritto ed in particolare alla clausola generale di equilibrio (cfr. Corte cost. sent. n. 192/2012)»* (sentenza n. 4/2020/EL).

3.2. Alla luce anche di tali principi, il Collegio ha ritenuto inizialmente, come rappresentato nella deliberazione n. 79/2020/PRSP, caratterizzato da una maggior speditezza e tempestività, al fine di conseguire la necessaria stabilizzazione degli effetti della dichiarazione di dissesto volta ad un ripristino di una gestione finanziaria del Comune pienamente improntata al rispetto dei predetti parametri costituzionali, non dare avvio alla procedura di dissesto guidato, ritenendo che la celerità della fase cautelare del processo amministrativo avrebbe consentito di non imporre la riedizione di un atto - *ex lege* necessitato - già deliberato dal Consiglio comunale. Tenuto, però, conto delle modalità attraverso le quali nell'Ordinanza n. 4270/2020 il Consiglio di Stato ha ritenuto di soddisfare le esigenze cautelari, non confermando la sospensione degli effetti della sentenza di primo grado, il Collegio ritiene assolutamente prevalente l'esigenza di garantire stabilità alla gestione finanziaria dell'Ente, al fine di consentire la riattivazione di un ordinario ciclo di bilancio, in grado di assicurare il livello essenziale delle prestazioni alla comunità amministrata.

4. Al riguardo merita, infatti, di essere ricordato che il D.L. n.174/2012, convertito nella L. n.213/2012, ha introdotto nell'ordinamento disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, con la finalità di potenziare l'attività di controllo della Corte dei conti in vari settori dell'attività gestionale delle Regioni e degli Enti locali. Rilevano, in questa sede, le norme recate dall'art. 3, c. 1, lett. r), del predetto D.L. n.174/2012, convertito in L. n.213/2012, che ha introdotto nel Testo unico degli Enti locali gli articoli dal 243-bis al 243-quinquies. In particolare, l'art.243-bis comma 5 prevede che il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni, decorrente dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1 (deliberazione consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale), ha l'onere di deliberare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale. L'art.243-quater, comma 7 del Tuel dispone che la mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'art.243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato

raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'art.6, comma 2, del decreto legislativo n.149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

4.1. In questa sede appare assorbente il profilo attinente alla mancata adozione della delibera del Consiglio comunale di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui al comma 5 dell'art.243 bis TUEL, entro 90 giorni dall'acquisizione dell'esecutività di quella di cui al primo comma e, dunque, oltre il termine perentorio previsto dalla disposizione ora richiamata.

4.2. La natura perentoria del predetto termine costituisce, in vero, pacifico precipitato nella giurisprudenza di questa Corte. Già la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.11/SEZAUT/2013/INPR secondo cui «...la perentorietà dei termini normalmente si giustifica per l'esigenza di garantire la certezza del diritto in situazioni in cui sono coinvolti interessi giuridicamente rilevanti che sarebbero pregiudicati dalla dilatazione eccessiva del tempo di definizione di fatti e situazioni costitutive, modificative o estintive di situazioni giuridiche. Nel caso di specie la necessità che il piano di riequilibrio sia deliberato nel termine perentorio fissato dall'art. 243-bis, comma 5 del TUEL, risiede nel fatto che, in correlazione alla presentazione della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, da un lato si produce l'effetto impeditivo dell'esercizio delle funzioni di controllo assegnate alla Corte dei Conti dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 149/2011 (funzioni poste a presidio della necessità di adottare urgenti rimedi utili ad evitare il dissesto finanziario dell'ente), dall'altro, opera la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente, rimedio che interferisce negativamente nella sfera giuridica di terzi estranei alla vicenda amministrativa del riequilibrio. Peraltro la perentorietà del termine espressamente prevista dalla legge, produce "ipso iure" gli effetti di cui all'art.243-quater, comma 7, del TUEL (connessi allo spirare del termine stesso e qualora non penda la procedura ex art.6 comma 2, D.Lgs. n.149/2011 "temporaneamente" sospesa), effetti del tutto sottratti alla disponibilità del responsabile della procedura regolamentata nella quale è inserito il ripetuto termine». La stessa Sezione delle Autonomie ha avuto, altresì, modo di precisare, in diversa pronuncia (n.22/2013/QMIG), che «la scadenza del termine perentorio di cui all'art.243-bis, comma 5, produce "ipso iure" gli effetti di cui all'art.243-quater, comma 7, del TUEL connessi alla mancata presentazione del piano - qualora non penda la procedura ex art.6 comma 2, d.lgs. n.149/2011 "temporaneamente" sospesa - effetti del tutto sottratti alla disponibilità dell'ente che al verificarsi della fattispecie ipotizzata, non può revocare la delibera di approvazione del piano di riequilibrio, né adottare alcun atto se non quelli preordinati alla dichiarazione di dissesto secondo la disciplina di cui al già richiamato art.6, comma 2 del d.lgs. n.149/2011».

4.3. Tali principi sono stati fatti propri dalla costante giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo, che non hanno mancato di affermare che *«la mancata presentazione del piano nel termine perentorio indicato dalla legge comporta, ai sensi dell'art.243 quater, comma 7, del TUEL, l'applicazione dell'art.6, comma 2, del decreto legislativo n.149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'Ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto»* (Sez. controllo Puglia deliberazione n. 101/2017/PRSP; nello stesso senso, Sez. controllo Molise deliberazioni n. 105/2018/PRSP e n. 4/2016/PRSP, Sez. controllo Campania deliberazioni n. 80/2019/PRSP e n. 197/2015/PRSP).

4.4. Giova, altresì, ricordare che le Sezioni Riunite in speciale composizione di questa Corte, con ordinanza n. 16/2019/EL del 6 dicembre 2019, hanno rimesso alla Corte costituzionale la questione della *«legittimità costituzionale dell'art. 243-quater, comma 7, del d. lgs. n. 267/2000 (Tuel) nella parte in cui prevede l'automatico avvio della procedura di dissesto, nel caso di mancata adozione del Piano di riequilibrio entro il termine perentorio previsto dall'articolo 243-bis, comma 5, senza consentire alle amministrazioni che inizino il nuovo mandato in pendenza del predetto termine, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 243-bis, comma 5, del Tuel anche in assenza di una previa deliberazione di Piano e comunque senza tener conto della reale situazione finanziaria dell'ente per effetto del prolungamento del procedimento di controllo oltre i termini ordinatori previsti dall'art. 243 quater commi 1 e 3, in relazione agli articoli 81, 119, comma 1, 97, commi 1, anche in combinato disposto con gli artt. 1 e 2 Cost., nonché all'art. 3 della Costituzione»*. Per quanto qui maggiormente interessa, nella predetta Ordinanza si evidenzia che *«l'art. 243-quater, comma 7, del TUEL, nella parte in cui prevede l'automatismo del passaggio al dissesto per il caso di mancata predisposizione del Piano nei termini perentori da parte dell'Ente, sia coerente con il principio del buon andamento, e proporzionato come conseguenza dello stato di squilibrio strutturale, dichiarato dallo stesso Comune a giustificazione del ricorso alla procedura di riequilibrio, solo se vengono fisiologicamente rispettati tutti gli step temporali della procedura, ivi compresi quelli riferiti al controllo sul Piano. Infatti, appare razionale, in considerazione della persistenza dello squilibrio strutturale già riconosciuto dall'Ente, che non può essere sostanzialmente mutato nel breve tempo intercorso, la previsione del dissesto per gli Enti che non siano stati in grado di predisporre nei tempi stabiliti un programma di risanamento»*.

4.5. Tale lettura appare pienamente condivisa da questo Collegio, alla luce anche del quadro in cui la stessa si inserisce. Come anche evidenziato in dottrina, dalla deliberazione consiliare di "adesione" al piano di riequilibrio ex art. 243-bis TUEL dipendono effetti non disponibili per l'ente locale: tra i quali, quello per cui la violazione di termini che scansionano i tempi della procedura di riequilibrio pluriennale risulta fonte di un effetto legale di immissione diretta nella diversa procedura di dissesto. Ciò in quanto tale irrevocabilità è funzionale alla

tutela del bilancio quale "bene pubblico", la cui salvaguardia diventa indisponibile da parte dell'ente medesimo, il quale deve garantire, con ragionevole certezza, la continuità delle funzioni pubbliche e l'erogazione delle prestazioni costituzionalmente necessarie.

5. Alla luce delle coordinate ermeneutiche ora richiamate, si impone l'emanazione della presente pronuncia, attesa l'acquisita evidenza documentale del superamento del termine perentorio di cui all'art.243-bis comma 5 del TUEL. In conclusione, la mancata presentazione del piano nel termine perentorio indicato dalla legge, ai sensi dell'art.243-quater comma 7 del TUEL, comporta l'applicazione dell'art.6, comma 2, del decreto legislativo n.149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

5.1. La valutazione delle misure di salvaguardia richieste con la precedente deliberazione n. 79/2020/PRSP di questa Sezione rimane assorbita dalla giuridica necessità della dichiarazione del dissesto dell'Ente.

#### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

#### **ACCERTA**

ai sensi dell'art.243 quater, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000, la mancata presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del Comune di Scanno entro il termine perentorio di novanta giorni previsto dall'art. 243 bis, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000;

#### **DISPONE**

la sospensione degli adempimenti che avviano l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011, per 30 giorni decorrenti dal deposito della presente deliberazione ovvero, in caso di ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, fino all'avvenuta comunicazione dell'esito dell'impugnazione, secondo l'orientamento assunto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2012, cui "le Sezioni regionali di controllo si conformano" (cfr. art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174);

#### **ORDINA**

di trasmettere, alla scadenza della sospensione sopra citata, la presente deliberazione al Prefetto di L'Aquila ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, che prevede, tra l'altro, l'assegnazione al Consiglio dell'ente di un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto finanziario;

#### **ORDINA**

che, a cura del servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed all'Organo

di revisione del Comune di Scanno, nonchè alla Commissione ex art. 155 del TUEL e al Prefetto di L'Aquila;

**AVVERTE**

il Comune di Scanno che questa deliberazione può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua conoscenza legale dinnanzi alle Sezioni Riunite in speciale composizione di questa Corte, ai sensi dell'art. 11, comma 6, c.g.c. e degli artt. 123 e ss. c.g.c.

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 6 luglio 2020.

L'Estensore  
F.to Giovanni GUIDA

Il Presidente f.f.  
F.to Marco Villani

Depositata in Segreteria il 6 luglio 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto  
F.to Lorella GIAMMARIA